

Corso di Formazione
Diritto della Crisi di Impresa
Modulo 1 - Introduzione al diritto della crisi
d'impresa e l'importanza della prevenzione

Ascheri Academy

Avv. Diego Comba
Avv. Monica Rosano
Dott. Alessandro Turchi

14 ottobre 2024

Il programma

Modulo 1 (14 Ottobre 2024):

- Introduzione al diritto della crisi d'impresa e l'importanza della prevenzione
- La composizione negoziata, il ruolo dell'esperto e l'importanza della mediazione nella crisi d'impresa

Modulo 2 (21 Ottobre 2024):

- La composizione negoziata, il ruolo dell'esperto e l'importanza della mediazione nella crisi d'impresa (segue)
- Aspetti processuali degli altri ulteriori strumenti di gestione della crisi: il procedimento unitario
- Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento e la redazione dei piani

Modulo 3 (28 Ottobre 2024):

- Gli accordi di ristrutturazione del debito ordinari, agevolati e ad efficacia estesa e il Piano di ristrutturazione omologato
- La transazione fiscale e contributiva nel Codice della crisi
- Il concordato preventivo

Indice del Modulo 1, prima parte

1. L'evoluzione normativa dall'epoca medievale, al Codice di Commercio, alla legge fallimentare sino al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e i relativi decreti correttivi
2. La filosofia del CCII in sintesi
3. I principi generali del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
4. Regole distributive del patrimonio, concorsualità e *par condicio creditorum*
5. Cenni sull'azione revocatoria (ordinaria e concorsuale)
6. La «cassetta degli attrezzi» del risanatore d'impresa

1. L'evoluzione normativa fino al CCII

- ❖ La **concezione di insolvenza in epoca medievale**:
 - ❖ mercante insolvente come soggetto da espellere;
 - ❖ presunzione di condotta fraudolenta: commistione tra insolvenza e fattispecie criminosa;
 - ❖ imprenditore «*decoctor, ergo fraudator*»;
 - ❖ fallimento come condizione sanzionatoria e afflittiva dell'imprenditore;
- ❖ Nei secoli successivi con le **codificazioni ottocentesche**:
 - ❖ fallimento all'interno del Codice di commercio del 1865 e del 1882;
 - ❖ principio di libertà del commercio e di concorrenza;
 - ❖ fallimento quale strumento di selezione naturale delle imprese;
 - ❖ destinatari della protezione erano esclusivamente i creditori: esecuzione collettiva;
- ❖ L'**esperienza nordamericana** a partire dal XX secolo:
 - ❖ insolvenza dell'imprenditore quale fisiologico incidente di percorso (c.d. *fresh start*) e non uno stigma morale o una disfatta imprenditoriale;
 - ❖ la crisi non riguarda solo i creditori ma tutti gli *stakeholders*;
 - ❖ obiettivo: efficiente riallocazione sul mercato delle imprese in crisi vs tempestiva dissoluzione delle stesse;
 - ❖ la dissoluzione dell'impresa non più concepita come fatto socialmente utile ma piuttosto il contrario;
 - ❖ salvaguardia della continuità aziendale (focus su impresa).

1. L'evoluzione normativa fino al CCI (segue)

- ❖ La **legge fallimentare del 1942** (R.D. 16 marzo 1942, n. 267):
 - ❖ fallimento disciplinato per la prima volta in un *corpus* normativo a sé;
 - ❖ 4 procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa;
 - ❖ posizione di netta preminenza: fallimento → soluzione naturale dell'insolvenza;
 - ❖ concordato preventivo e amministrazione controllata: procedure minori;
 - ❖ frequente utilizzo di accordi stragiudiziali in quanto più efficienti, veloci, meno costosi e dall'esito meno incerto;
 - ❖ finalità essenzialmente liquidatoria e sanzionatoria nei confronti dell'imprenditore insolvente;
 - ❖ revocatoria fallimentare come baluardo del ripristino della *par condicio*;
 - ❖ dimensione ancora essenzialmente privatistica: interesse alla proficua e celere soddisfazione dei creditori, senza esigenze di tipo collettivo;
- ❖ L'**amministrazione straordinaria dalla Legge Prodi del 1979**:
 - ❖ rilevanti crisi industriali: in adeguatezza della l.f e disciplina *ad hoc*;
 - ❖ favore verso il risanamento dell'impresa e la tutela occupazionale;
 - ❖ obiettivo: conservazione dei complessi produttivi, mantenimento dei livelli occupazionali, a inevitabile scapito della tutela dei creditori (c.d. risanamento finanziato dai creditori);
 - ❖ Legge Prodi, Legge Prodi *bis*, Legge Marzano.

1. L'evoluzione normativa fino al CCI (segue)

- ❖ **Contenute modifiche** tra 1942 e 2004 sebbene esigenza di riduzione dei fallimenti;
- ❖ **Le riforme del 2005 e 2006:**
 - ❖ **novella del 2005** (c.d. Decreto Competitività, D.L. n. 35/2005):
 - ❖ più agevole utilizzo del concordato preventivo;
 - ❖ abrogazione dell'amministrazione controllata;
 - ❖ introduzione di istituti di matrice privatistica, quali accordi di ristrutturazione e piano attestato di risanamento;
 - ❖ attenuazione della regola di parità di trattamento tra i creditori e ridimensionamento dell'azione revocatoria.
 - ❖ **novella del 2006:**
 - ❖ riforma organica del fallimento;
 - ❖ procedura meno afflittiva (abrogazione dichiarazione d'ufficio, riduzione dei poteri del GD);
 - ❖ introduzione dell'esdebitazione;
 - ❖ maggiore attenzione alle vicende riallocative dell'azienda (in particolare, con l'introduzione di specifiche disposizioni in materia di cessione e affitto d'azienda) → progressivo avvicinamento verso la tutela della **salvaguardia della continuità** e dei posti occupazionali (maggiore **focus sull'impresa** e **rispetto all'imprenditore**).

1. L'evoluzione normativa fino al CCI (segue)

- ❖ **Dopo il 2006:** interventi modificativi con cadenza annuale (spinta quasi compulsiva) con conseguente mancata sistematicità e organicità;
- ❖ **La «miniriforma» del 2015:**
 - ❖ introduzione di disposizioni per rendere più agevole l'utilizzo del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione;
 - ❖ introduzione del principio di competitività;
 - ❖ cercare di evitare abusi nell'utilizzo dello strumento;
 - ❖ non ha sortito risultati apprezzabili, per le seguenti principali ragioni:
 - ❖ mancanza di organicità normativa;
 - ❖ scarsa propensione degli imprenditori all'emersione tempestiva della crisi, con conseguente difficoltà di successo dei risanamenti.
- ❖ **La commissione per i principi della legge delega nel 2015:**
 - ❖ elaborare i principi della legge delega per la riforma del diritto della crisi e dell'insolvenza;
 - ❖ presieduta da Renato Rordorf;
 - ❖ disegnare un ordinamento della crisi organico;
 - ❖ dai lavori della Commissione Rordorf è scaturita prima la **legge delega 19 ottobre 2017 n. 155** e poi il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 pubblicato in G.U. il 14 febbraio 2019, che ha dato vita al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'evoluzione normativa fino al CCII (segue)

❖ La Legge n. 155/2017:

- ❖ sostituzione «**fallimento**» con «**liquidazione giudiziale**»: non una modifica meramente letterale ma riflette la filosofia del CCII;
- ❖ misure idonee ad incentivare l'**emersione tempestiva della crisi** e l'introduzione di procedure di allerta;
- ❖ introduzione della **definizione** di crisi d'impresa;
- ❖ introduzione di **un unico modello processuale** per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza;
- ❖ priorità di trattazione alle **proposte in continuità** (incentivazione del **concordato preventivo con continuità aziendale** quale strumento di conservazione dell'impresa e salvaguardia dei livelli occupazionali);
- ❖ riduzione della **durata** e dei **costi** delle procedure;
- ❖ introduzione della disciplina della **crisi di gruppo**;
- ❖ **riordinare** la disciplina delle soluzioni negoziate della crisi;
- ❖ riordinare e semplificare le procedura di composizione della crisi da **sovraindebitamento**;
- ❖ semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni sul **trattamento dei creditori privilegiati** e disciplina della suddivisione in **classi**;
- ❖ semplificazione e **riduzione delle previsioni dei privilegi**;
- ❖ N.B. esclusione dell'amministrazione straordinaria dal CCII e nessuna semplificazione dei privilegi.

1. L'evoluzione normativa fino al CCII (segue)

- ❖ Il **D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14**:
 - ❖ versione originaria mai entrata in vigore (15 agosto 2020);
 - ❖ abrogazione procedura di composizione assistita della crisi;
 - ❖ modifiche sino all'entrata in vigore del 15 luglio 2022;
 - ❖ frutto della necessaria armonizzazione delle legislazioni degli stati membri a livello unionale;
- ❖ La **Direttiva (UE) 1023/2019** (c.d. Direttiva *Insolvency*):
 - ❖ quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano agli imprenditori insolventi o sovraindebitati, se meritevoli di continuare ad operare sul mercato, di disporre di una seconda opportunità;
 - ❖ strumenti di *early warning*;
 - ❖ agevolazioni nelle fasi di trattative funzionali alla ristrutturazione preventiva;
 - ❖ salvaguardia della continuità aziendale;
 - ❖ termine massimo delle misure protettive;
 - ❖ maggiore attenzione alla sostenibilità economica dei piani di ristrutturazione.

1. L'evoluzione normativa fino al CCII (segue)

- ❖ La **pandemia da Covid 19 e il Decreto Liquidità del 2020** (n. 23/2020):
 - ❖ viene a meno l'obiettivo primario dell'emersione tempestiva della crisi;
 - ❖ obiettivo: **scongiurare il rischio di una progressiva desertificazione industriale**;
 - ❖ differimento dell'entrata in vigore del CCII a settembre 2021 poi a luglio 2022, per le seguenti ragioni:
 - ❖ difficoltà a gestire lo scenario con un nuovo contesto normativo;
 - ❖ misure di allerta non compatibili con i bilanci in tale scenario;
 - ❖ la **sospensione dell'obbligo di «ricapitalizza o liquida»** per le perdite emerse nell'esercizio 2020, 2021 e 2022: introdotto per la prima volta con l'art. 6 del D.L. 23/2020, come successivamente modificato e integrato, prevede una sospensione degli obblighi di ripianamento ex 2446/2482-bis e 2447/2482-ter c.c. consentendo all'organo amministrativo di rinviare a cinque esercizi successivi rispetto a quello in cui le perdite sono emerse la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare l'adozione degli opportuni provvedimenti;
 - ❖ previsioni ad hoc sul concordato e accordi in esecuzione;
 - ❖ la temporanea introduzione del c.d. piano attestato di risanamento c.d. "protetto";
 - ❖ **temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento.**

1. L'evoluzione normativa fino al CCII (segue)

- ❖ Il **D. L. n. 118/2021 e la composizione negoziata**:
 - ❖ anticipazione nella l.f. degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e agevolati;
 - ❖ introduzione della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e il concordato semplificato per la liquidazione → **valorizzazione del profilo del risanamento dell'impresa**, senza arrecare pregiudizio al ceto creditorio;
 - ❖ introduzione di un **sistema di segnalazioni** ad opera dei creditori pubblici qualificati.
- ❖ Il **D.lgs. n. 83/2022 (Commissione Pagni) e l'entrata in vigore del Codice della crisi il 15 luglio 2022**:
 - ❖ **attuazione della Direttiva *Insolvency***;
 - ❖ sostituzione delle misure di allerta con la **composizione negoziata**;
 - ❖ adeguatezza delle misure e degli **assetti** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa (art. 3 CCII);
 - ❖ introduzione del **piano di ristrutturazione** soggetto ad omologazione;
 - ❖ importanti novità in tema di **concordato preventivo in continuità aziendale**;
 - ❖ importanti disposizioni sulla competenza a decidere l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi (**artt. 120 bis ss CCII**).

1. L'evoluzione normativa fino al CCII (segue)

- ❖ Il D.lgs. 27 settembre 2024 n. 136:
 - ❖ in vigore dal **28 settembre 2024**;
 - ❖ enfatizza la liquidazione giudiziale come ***extrema ratio*** (chiarimenti sulla possibilità di deposito della cnc e proroga del periodo con riserva);
 - ❖ far fronte alle **criticità** interpretative o applicative emerse nella fase di prima attuazione del CCII;
 - ❖ chiarezza sul concetto di **valore di liquidazione**;
 - ❖ possibilità di domanda con riserva anche ai fini dell'accesso al **concordato semplificato**;
 - ❖ possibilità di **modifica del piano** di concordato post omologa;
 - ❖ specifico dovere in capo alle **banche** nella cnc;
 - ❖ possibilità di **accordo transattivo con fisco nella cnc**;
 - ❖ possibilità di **transazione fiscale nel PRO**;
 - ❖ nuove soglie e condizioni per **cram down** erariale negli adr;
 - ❖ possibilità di richiesta di **misure cautelari** anche nella domanda con riserva;
 - ❖ precisazioni su c.d. **cross class cram down** nel concordato preventivo in continuità aziendale.

1. L'evoluzione normativa fino al CCI (segue)

COMPOSIZIONE NEGOZIATA

- Accesso anche quando l'impresa versa in stato di crisi ovvero di insolvenza nonché anche quando versa soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;
- maggiore attenzione alle esperienze maturate dall'esperto nelle composizioni negoziate seguite, indicandone gli esiti;
- l'accesso alla composizione negoziata non implica di per sé, per le banche, una diversa classificazione del credito ed inoltre la circostanza che l'eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito, adottata solo in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, sia specificamente motivata;
- la pendenza di una istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata da terzi non rappresenta una causa ostativa all'accesso alla composizione negoziata;
- le misure protettive e cautelari possono essere generalizzate o limitate ad alcune iniziative intraprese dai creditori o a determinate categorie di creditori o a singoli creditori;
- l'introduzione di una specifica forma di accordo transattivo, specificamente rivolta alle Agenzie fiscali;
- le modifiche sul compenso dovuto all'esperto, al fine di commisurararlo alle attività svolte e alla loro complessità;
- le modifiche che riguardano l'accesso al concordato semplificato quale possibile esito della composizione negoziata;
- la legittimazione – oltre che all'organo di controllo societario come previsto *ab origine* – anche al soggetto incaricato della revisione legale del compito di segnalazione all'organo amministrativo per la anticipata emersione della crisi.

1. L'evoluzione normativa fino al CCII (segue)

CONCORDATO PREVENTIVO

- nozione di valore della liquidazione;
- contenuto del piano di concordato, prevedendo esplicitamente, l'eventuale indicazione di fondi rischi e di finanziamenti garantiti da forme di sostegno pubblico;
- riduzione della percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti;
- netta distinzione tra la disciplina applicabile alla fase di liquidazione nel concordato liquidatorio e quella applicabile nel concordato in continuità;
- modifiche alla disciplina sulle operazioni di trasformazione, scissione o fusione della società debitrice, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di opporsi a tali operazioni nel corso del procedimento di omologazione;
- nuova disciplina concernente le modificazioni sostanziali del piano successive all'omologazione del concordato.

1. L'evoluzione normativa fino al CCII (segue)

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- silenzio assenso nel caso di pareri del comitato dei creditori non vincolanti che non siano stati resi nei termini previsti, prevedendo altresì che, al di fuori di tali casi, in situazioni di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato ovvero di urgenza, provveda il giudice delegato;
- modifica della disciplina relativa ai contratti preliminari per la vendita di immobili e ai rapporti di lavoro subordinato;
- nell'ambito del procedimento di formazione ed esecutività dello stato passivo, la previsione della facoltà per il debitore di intervenire e proporre impugnazione, secondo quanto disposto dall'art. 206 CCII, nei procedimenti aventi ad oggetto le domande di restituzione o di rivendicazione;
- il riordino delle fasi di trasmissione e approvazione del programma di liquidazione predisposto dal curatore, prevedendo che il comitato dei creditori possa proporre modifiche al programma presentato e modificando la disciplina concernente il rispetto dei termini della procedura e i relativi effetti;
- con riferimento al concordato nell'ambito della liquidazione giudiziale, la previsione della facoltà per il Tribunale, a determinate condizioni, di procedere all'omologazione anche in mancanza di adesione da parte dei creditori pubblici (c.d. "cram down");
- la possibilità, in caso di liquidazione giudiziale di imprese appartenenti ad un unico gruppo, di presentare una domanda unica o più domande tra loro coordinate ovvero una domanda autonoma;
- la previsione della facoltà per la Corte d'Appello, per gravi motivi e su richiesta della parte o del curatore, di sospendere la liquidazione dell'attivo oppure inibire l'attuazione del piano o dei pagamenti;
- la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione;

1. L'evoluzione normativa fino al CCII (segue)

ALTRE NOVITA'

- l'estensione alla liquidazione controllata della regola che consente l'apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell'attività, con previsione di deroga al limite annuale per l'imprenditore individuale al fine di agevolarne l'esdebitazione;
- l'integrazione del contenuto minimo del piano attestato di risanamento;
- la modifica della disciplina della convenzione di moratoria;
- il recepimento nel codice della disciplina del c.d. "cram down fiscale" contenuta nel DL 69/2023, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione;
- l'estensione della disciplina della transazione fiscale al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
- la previsione che il giudice possa concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano di ristrutturazione del debito e produrre nuovi documenti, introducendo l'istituto del reclamo avverso la decisione adottata dal giudice.

1. L'evoluzione normativa fino al CCII (segue)

Ante CCII	
Fallimento	Art. 1 ss. l. fall.
Concordato preventivo	Art.. 160 ss. l.fall.
Accordo di ristrutturazione dei debiti	Art. 182- <i>bis</i> l. fall.
Liquidazione coatta amministrativa	Art. 194 ss. l. fall.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	D.lgs. 270/1999 e d.l. 347/2003 (più volte modificato)
Composizione negoziata	D.L. 118/2021

Post CCII	
Composizione negoziata	Artt. 12 ss. CCII
Accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento	Art. 56 CCII
Accordo di ristrutturazione dei debiti	Artt. 57 ss. CCII
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione	Artt. 64- <i>bis</i> ss. CCII
Concordato preventivo	Artt. 84 ss. CCII
Liquidazione giudiziale	Artt. 121 ss. CCII
Liquidazione coatta amministrativa	Artt. 293 ss. CCII

- ❖ La struttura del CCII mette subito in evidenza il risalto e la **centralità dati alle soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale**, rispetto a quanto invece previsto nell'antecedente legge fallimentare che relegava le stesse a "procedure minori".

2. La filosofia del CCI in sintesi

- ❖ Visuale **privatistica** del diritto concorsuale:
 - ❖ attenzione agli interessi di tutti gli *stakeholders*;
 - ❖ al centro del sistema non più il fallimento ma le procedure finalizzate preferibilmente a **risanare le imprese**;
 - ❖ Liquidazione giudiziale, ossia procedura giudiziale liquidatoria, intesa come **extrema ratio** e comunque non come evento demolitorio nei confronti del debitore;
 - ❖ crisi e insolvenza intesi come **eventi fisiologici** nella vita dell'impresa;
 - ❖ necessità di **prevenire tempestivamente** la crisi per aumentare le probabilità di successo del risanamento (adeguati assetti);
- ❖ Introduzione e aggiornamento di istituti finalizzati a favorire, ove possibile, la **continuità aziendale** (maggior soddisfacimento dei creditori vs non deteriorità del trattamento) → continuità diretta e indiretta, con disposizioni agevolative per quest'ultima (evitare c.p. liquidatorio);
- ❖ **Tutela dell'occupazione**, ove possibile;
- ❖ «**concorsualità sistematizzata**» (LAMANNA, 2023) ha ad oggetto non solo la regolazione/risoluzione della crisi ma anche la prevenzione della stessa.

3. I principi generali del CCII (pt. 1)

Assetti organizzativi dell'impresa e rilevazione tempestiva della crisi

Art. 2086, co. 2, Codice Civile – gestione dell'impresa

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il

DOVERE

1. di **ISTITUIRE** un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi** dell'impresa e della perdita della **continuità aziendale**, nonché
2. di **ATTIVARSI SENZA INDUGIO** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi** e il **recupero della continuità aziendale**»

3. I principi generali del CCII (segue pt. 1)

Assetti organizzativi dell'impresa e rilevazione tempestiva della crisi

- ❖ Novità, di **centrale rilevanza**, introdotta dal Codice della crisi, già in vigore dal 16 marzo 2019;
- ❖ **Ritardo** nella reazione a situazioni di difficoltà. Rinvio dei problemi. L'importanza del fattore tempo;
- ❖ **Contesto di riferimento**: elevato grado di complessità, competitività globale, modernizzazione, variabilità della domanda e da crescenti aspettative dei consumatori.
- ❖ **Salvaguardia della continuità aziendale** come obiettivo centrale del CCII e delle raccomandazioni europee → favorito dalla presenza di adeguati assetti: intervento tempestivo comporta maggiori probabilità di successo;

3. I principi generali del CCII (segue pt. 1)

Assetti organizzativi dell'impresa e rilevazione tempestiva della crisi

- ❖ Opportuno **raccordo** tra il diritto societario ed il diritto della crisi di impresa;
- ❖ **Nessuna distinzione** tra diritto dell'impresa *in bonis* e diritto della crisi;
- ❖ Due assunti fondamentali:
 - ❖ crisi come **evento fisiologico** e non fase terminale;
 - ❖ **tempestività** nella rilevazione per aumentare possibilità di superamento.
- ❖ Adeguati assetti come **cuore della funzione gestoria** di tutte le imprese;
- ❖ Collocazione nel **Titolo II del Libro V del Codice Civile**: norma generale dell'impresa e della sua attività;
- ❖ Modifica della rubrica da «Direzione e gerarchia dell'impresa» a «**Gestione dell'impresa**»;
- ❖ Avverbio «**anche**»: l'adeguatezza risponde ad un'esigenza di ordine più ampio, investendo il modo stesso di gestire l'impresa.

3. I principi generali del CCII (segue pt. 1)

Assetti organizzativi dell'impresa e rilevazione tempestiva della crisi

Art. 3, co. 2, Codice della CRISI - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi

«2. L'imprenditore collettivo

DEVE

ISTITUIRE un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione

1. dello **STATO DI CRISI** e
2. dell'**ASSUNZIONE** di idonee iniziative.

3. I principi generali del CCII (segue pt. 1)

Assetti organizzativi dell'impresa e rilevazione tempestiva della crisi

Art. 3, comma 3, Codice della crisi d'impresa

«Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, gli adeguati assetti di cui all'art. 2086 c.c. devono consentire di:

- a) rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la **sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i **dodici mesi successivi** e rilevare i **segnali** di cui al comma 4 (v. slides successiva);
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la **lista di controllo particolareggiata** e a effettuare il **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, comma 2».

3. I principi generali del CCII (segue pt. 1)

Assetti organizzativi dell'impresa e rilevazione tempestiva della crisi

Art. 3, comma 4, Codice della crisi

«Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti** da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari** finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.»

3. I principi generali del CCII (segue pt. 1)

Assetto organizzativo

Organigramma
Mansionario
Unità organizzative
Sistemi di deleghe
Procedure formalizzate
Sistema gestione rischi

Assetto contabile

Programmazione
Pianificazione
Controllo
Contabilità analitica
Budget
Forecasting
Piano industriale
Report per banche

Assetto amministrativo

Analisi di bilancio
Ciclo attivo e passivo
Monitoraggio indici
Rendiconto finanziario
Analisi del circolante
Modelli predittivi

25

25

3. I principi generali del CCII (pt. 2)

Doveri delle parti

- ❖ Estrema rilevanza della **fase negoziale** propedeutica alla ristrutturazione;
- ❖ **Doveri di tutte le parti**: nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo **buona fede e correttezza** (art. 4, co. 1, CCII);
- ❖ **Doveri specifici del debitore**:
 - ❖ illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative;
 - ❖ **assumere tempestivamente** le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento della crisi anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
 - ❖ gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti **nell'interesse prioritario dei creditori**
- ❖ **Doveri specifici dei creditori**:
 - ❖ dovere di **collaborare lealmente** con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi;
 - ❖ rispettare l'**obbligo di riservatezza** sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite

3. I principi generali del CCII (segue pt. 2)

Doveri delle parti

- ❖ **Doveri specifici dei creditori** banche, intermediari finanziari e loro mandatarî :
 - ❖ partecipare alle **trattative in modo attivo e informato**;
 - ❖ La **notizia dell'accesso alla composizione negoziata** della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito;
 - ❖ Nel corso della composizione negoziata la **classificazione del credito** viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata;
 - ❖ L'eventuale **sospensione o revoca delle linee di credito** determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta;
 - ❖ La **prosecuzione del rapporto** non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

3. I principi generali del CCII (pt. 3)

Altri principi generali

- ❖ Specifiche **informative ai sindacati** ed eventuale consultazione in caso di risanamento che coinvolge i lavoratori dipendenti;
- ❖ **Economicità delle procedure** e riduzione delle spese in prededuzione;
- ❖ **Principi di carattere processuale:**
 - ❖ Urgenza;
 - ❖ Unicità del procedimento;
 - ❖ Trattazione in via prioritaria.
- ❖ Limite alla **durata complessiva delle misure** protettive.

4. Concorsualità e *par condicio creditorum*

Predeuzione

Privilegio speciale

Ipoteca - pegno

Privilegio generale

Chirografari

Postergati



Cause legittime
di prelazione

4. Concorsualità e *par condicio creditorum* (segue)

❖ Crediti chirografari e privilegiati:

- ❖ Art. 2740 c.c. «*Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*» → **eguale trattamento dei creditori;**
- ❖ Art. 2741 c.c. «*I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche*» → limite all'eguale diritto: **regola della priorità di trattamento (c.d. *par condicio creditorum*);**
- ❖ **Prevalenza** del titolare della garanzia rispetto a tutti gli altri creditori;
- ❖ **Liquidazione giudiziale:**
 - ❖ art. 153, co. 1, CCII: «*I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo*»;

4. Concorsualità e *par condicio creditorum* (segue)

❖ Crediti chirografari e privilegiati:

❖ **Concordato preventivo:**

- ❖ possibilità di soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati;
- ❖ APR vs RPR (art. 84 CCII);

❖ **Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione:** discrezionalità assoluta (art. 64 *bis* CCII);

❖ **Accordi di ristrutturazione:** assenza di regole distributive, salvo l'estensione forzata degli effetti (art. 61 CCII);

❖ **Piano attestato e composizione negoziata:** assenza di regole distributive.

4. Concorsualità e *par condicio creditorum* (segue)

❖ Crediti postergati:

- ❖ *post tergum*: dietro le spalle;
- ❖ **posposto non solo ai creditori prelatizi, ma anche ai chirografari;**
- ❖ trascurato, salvo soddisfacimento integrale di privilegiati e chirografari;
- ❖ **finanziamento soci** (art. 2467 c.c. e art. 164 CCII) → postergazione quale criterio di ripartizione del rischio e del profitto nel finanziamento delle società;
- ❖ può costituire anche l'**effetto di un contratto**, di solito funzionale alla ristrutturazione con rinuncia al concorso (es. *pactum de non petendo*: creditore accetta di essere postergato al soddisfacimento di tutti gli altri creditori).

4. Concorsualità e *par condicio creditorum* (segue)

❖ Crediti prededucibili:

❖ Meccanismo opposto dei postergati: **devono essere pagati prima di tutti gli altri creditori;**

❖ Art. 6, co. 1, CCII: «Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) *i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;*

b) *i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;*

c) *i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;*

d) *crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento»;*

❖ **Finanziamenti prededucibili (art. 99-102 CCII).**

5. Cenni sulla revocatoria

- ❖ **Atto pregiudizievole ai creditori:** non finalizzati e realizzati nell'ambito di percorsi di ristrutturazione e di recupero della solvenza → effetto negativo immediato: distribuzione delle risorse in violazione della *par condicio creditorum* con conseguente diminuzione dell'attivo;
- ❖ Funzione della disciplina sugli atti pregiudizievoli: **recuperare il risultato degli atti modificativi intervenuti quando il debitore versava in stato di insolvenza**, sebbene non ancora accertata giudizialmente;
- ❖ Presupposto della **liquidazione giudiziale** e presa d'atto del ritardo nel domandare l'accesso a tale procedura liquidatoria;
- ❖ Reintegrazione della garanzia patrimoniale generica → mezzo di conservazione: **revocatoria**;
- ❖ **Revocatoria ordinaria:**
 - ❖ tutela del **singolo creditore**: il creditore può domandare l'inefficacia nei suoi confronti degli atti dispositivi del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni;
 - ❖ **Scopo**: accertare l'insussistenza dei presupposti necessari per l'opponibilità dell'atto ai creditori (art. 2901 c.c.);
 - ❖ **Oggetto**: non è il bene trasferito ma la reintegrazione della garanzia tramite assoggettamento del bene a esecuzione forzata (non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso ma l'inefficacia dell'atto revocato con conseguente diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sul bene).

5. Cenni sulla revocatoria (segue)

❖ Revocatoria concorsuale:

- ❖ assolve alla funzione di reintegrazione della garanzia patrimoniale generica (come ordinaria);
- ❖ assolve non al singolo creditore procedente, ma nell'interesse della **massa dei creditori** → finalizzata a ristabilire **l'effettività della regola della priorità di trattamento**;
- ❖ prescinde dal danno arrecato ai creditori, ma si fonda sulla condizione oggettiva del debitore al momento del compimento dell'atto rappresentata dall'**insolvenza**;
- ❖ rilevanza nell'ambito dei percorsi di risanamento → le **esenzioni**;
- ❖ chi, per effetto della revocatoria, ha dovuto restituire quanto ricevuto dal debitore → **concorre nella liquidazione giudiziale** tramite domanda di insinuazione al passivo per un credito corrispondente e verrà soddisfatto nel rispetto quindi della regola di priorità di trattamento.


5. Cenni sulla revocatoria (segue)

- ❖ **Atti a titolo oneroso anormali:** *«gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore»* (art. 166, co. 1, lt. a) CCII);
- ❖ **Atti estintivi di debiti scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento:** *«gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore»* (art. 166, co. 1, lt. b) CCII);
- ❖ **Atti costitutivi di garanzie reali per debiti preesistenti non scaduti:** *«i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti»* (art. 166, co. 1, lt. c) CCII);
- ❖ **Atti costitutivi di garanzie reali per debiti preesistenti scaduti:** *«i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti»* (art. 166, co. 1, lt. d) CCII);
- ❖ **Atti normali:** *«Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori»* (art. 166, co. 2, CCII).

5. Cenni sulla revocatoria (segue)

Quando opera l'esenzione dalla revocatoria concorsuale e da quella ordinaria?

6. La «cassetta degli attrezzi»



Grazie per l'attenzione

comba@combaerosano.com
rosano@combaerosano.com
a.turchi@ac-associati.com

